

E.DI.S.U. PIEMONTE

*Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte
(approvato con deliberazione CdA n. 1/16 del 28/01/2016 e DGR n. 11-3060 del 21/03/2016)*

----- §§§§§§§§ -----

STATUTO

TITOLO I **NATURA E FUNZIONI**

ART. 1 AMBITO STATUTARIO

Il presente Statuto disciplina l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, costituito ai sensi della Legge Regionale 18 Marzo 1992 n. 16 e s.m.i., i cui compiti istituzionali sono descritti nel successivo art. 4.

ART. 2 DENOMINAZIONE E SEDE

Negli atti l'Ente si identifica con il nome "Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte", che può essere abbreviato in E.DI.S.U. PIEMONTE.
Ha sede legale ed amministrativa in Torino, Via Madama Cristina 83.

ART. 3 NATURA

Ai sensi dell'art. 60 dello Statuto della Regione Piemonte, l'Ente è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, ha personalità giuridica di diritto pubblico e può compiere tutti gli atti giuridici necessari per il raggiungimento dei fini statutari.

ART. 4 FINALITÀ

1. L'Ente ha lo scopo di favorire l'attuazione del diritto allo studio universitario ed in modo particolare di:
- a) consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi;
 - b) facilitare la frequenza degli studenti ai corsi di livello universitario e post-universitario;
 - c) porre in essere tutti gli interventi necessari o utili affinché gli interessati possano effettivamente esercitare il diritto allo studio universitario.

2. L'Ente, inoltre, persegue l'attivazione di servizi diretti alla generalità degli studenti.

3. A tali fini l'Ente collabora con gli Atenei, gli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale e le Istituzioni per l'Alta formazione artistica e musicale, tutti aventi sede legale nella Regione Piemonte.

ART. 5 DESTINATARI

L'Ente esercita la propria azione di intervento a favore degli:

- a) studenti iscritti ai corsi di studio indipendentemente dall'area geografica o dalla regione in cui si trova il Comune di residenza;
- b) studenti di nazionalità straniera alle condizioni previste dalla L. R. n. 16/92, art. 3, comma 2;
- c) studenti apolidi e rifugiati politici il cui status sia riconosciuto e la loro permanenza nel territorio nazionale approvata dall'autorità competente.

TITOLO II **ORGANI DELL'ENTE**

ART. 6 ORGANI DELL'ENTE

Sono organi dell'Ente:

il Consiglio di Amministrazione;

il Presidente;

l'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario;

il Collegio dei Revisori dei Conti.

CAPO I **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

ART. 7 NOMINA E COMPOSIZIONE

1. Ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 16/92 e s.m.i., il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- a) tre membri nominati dal Consiglio regionale di cui uno con funzioni di Presidente;
- b) un rappresentante degli Atenei nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale con funzioni di Vicepresidente;
- c) uno studente designato dai membri dell'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni, salvo il rappresentante degli studenti che resta in carica due anni e sei mesi, ferma in ogni caso la decadenza dell'intero CdA al termine del mandato del Consiglio regionale.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono essere nominati per più di due mandati.
4. Alla scadenza i membri del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica fino al perfezionamento della nomina dell'intero nuovo Consiglio; la proroga dei poteri concerne l'ordinaria amministrazione.
5. In caso di dimissioni o decadenza dei singoli componenti del Consiglio, gli stessi sono sostituiti con le stesse modalità di cui al comma 1; la durata in carica dei componenti subentrati non può in ogni caso superare quella del Consiglio di Amministrazione nel quale sono nominati.
6. Le cause di decadenza di cui al comma precedente sono quelle previste per i Consiglieri regionali.

ART. 8 FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o, in via straordinaria, quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due Consiglieri o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. In tali casi il Presidente deve convocare il Consiglio entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della richiesta.
2. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno tre componenti.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o in sua assenza del vicepresidente. Il voto è palese fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge.
4. Le convocazioni del Consiglio, contenenti l'ordine del giorno, devono essere effettuate a mezzo mail almeno una settimana prima della data della riunione e, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima.
5. Il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque validamente costituito qualora, pur in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri e il Presidente dei Revisori e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.
6. I componenti del Consiglio non possono prendere parte alla seduta in cui si tratti di questioni che li riguardano personalmente o che riguardino loro parenti ed affini entro il quarto grado.
7. Il Consiglio, in relazione alle materie trattate, può convocare alle riunioni funzionari dell'Ente. Può inoltre invitare esperti per acquisire informazioni o chiarimenti ritenuti necessari.
8. Gli atti del Consiglio sono pubblici.

9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione - qualora il Presidente ne accerti la necessità o lo ritenga opportuno - possono essere validamente tenute in audio e/o video conferenza, a condizione che possano essere esattamente identificate tutte le persone legittimate a partecipare, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente. Il verbale di tale adunanza, oltre che approvato dal successivo CdA, deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti.

10. Le convocazioni del Consiglio devono essere inviate anche al Collegio dei Revisori dei Conti.

11. Il Direttore svolge le funzioni di Segretario del Consiglio e ne firma i verbali.

ART. 9 COMMISSARIAMENTO E SCIoglIMENTO DEL CONSIGLIO

1. In caso persista carenza di funzionamento o di gravi e ripetute violazioni di disposizioni normative, di prescrizioni programmatiche o di direttive della Regione, il Presidente della Giunta Regionale, in conformità a deliberazione adottata dalla stessa, sentita la competente commissione consiliare, nomina un Commissario ad acta per la gestione provvisoria dell'Ente.

2. Se entro tre mesi dalla nomina del Commissario ad acta, permangono le condizioni che hanno determinato il mancato funzionamento del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Giunta Regionale emette il provvedimento di scioglimento e nomina un Commissario straordinario che provveda all'attività di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Consiglio.

ART. 10 COMPETENZE

Compete al Consiglio di Amministrazione:

- a) l'indirizzo e il controllo delle attività dell'Ente;
- b) l'approvazione dello Statuto dell'Ente e le sue modifiche;
- c) la nomina del Direttore;
- d) l'adozione del bilancio di previsione e le relative variazioni, il rendiconto con le modalità previste dall'art. 34 della L.R. 16/92 e s.m.i. e in ogni caso secondo la normativa di settore vigente;
- e) i programmi ed i piani di attività annuali o pluriennali;
- f) i regolamenti dei servizi;
- f bis) la nomina di eventuali commissioni di verifica del funzionamento dei servizi medesimi;
- g) il regolamento d'organizzazione amministrativa e la pianta organica del personale;
- h) le convenzioni di collaborazione con aziende, istituti di credito, enti, società cooperative e privati, siano essi persone fisiche o giuridiche;
- i) i bandi di concorso relativi a provvidenze e servizi agli studenti secondo i criteri di cui al D.Lgs 68/2012;
- l) le deliberazioni relative all'iscrizione e alla cancellazione delle ipoteche da trasmettere alla Giunta Regionale;
- m) l'indizione di bandi di gara per la gestione di servizi o la realizzazione di opere;

- n) la definizione delle tariffe dei servizi;
- o) ogni altro provvedimento amministrativo interessante l'attività dell'Ente ad esclusione di quelli gestionali di competenza della Dirigenza.

Sulle competenze di cui ai precedenti commi b), d), e), f), h), i) il CdA è tenuto ad assumere il parere obbligatorio non vincolante dell'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario e del Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del Piemonte. Qualora il Consiglio di Amministrazione non si conformi al parere espresso è tenuto a darne congrua ed adeguata motivazione.

Sono assoggettate all'approvazione della Giunta regionale le deliberazioni di cui ai commi b), f), g), n).

Sono sottoposte all'approvazione del Consiglio regionale le deliberazioni concernenti le modifiche alla pianta organica.

ART. 11 ASSEMBLEA REGIONALE DEGLI STUDENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

1. I membri dell'Assemblea regionale degli studenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale;
2. l'Assemblea disciplina con proprio regolamento modalità di organizzazione e funzionamento;
3. l'Assemblea individua tra i propri componenti il Presidente;
4. l'Assemblea designa il componente nel CdA dell'Ente;
5. all'Assemblea competono i compiti previsti dai commi 5, 6 e 7 dell'art.23 bis della L. R. 16/92 e s.m.i.;
6. l'Assemblea è organo consultivo del Consiglio di Amministrazione;
7. alle riunioni dell'Assemblea partecipano senza diritto di voto il Presidente ed il Direttore dell'Ente.

CAPO II **IL PRESIDENTE**

ART. 12 COMPETENZE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, dispone per l'attuazione delle deliberazioni e decisioni assunte.
2. Il Presidente può, in caso di urgenza, assumere provvedimenti di competenza del Consiglio d'Amministrazione, esclusi gli atti a contenuto generale e di bilancio. Detti provvedimenti devono essere sottoposti al Consiglio per la ratifica nella prima seduta utile, a pena di decadenza degli atti stessi, e comunque entro 60 giorni.

3. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vicepresidente che ne esercita le funzioni.

CAPO III **IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

ART. 13 NOMINA E DURATA

1. Il Consiglio Regionale elegge il Collegio dei Revisori dei Conti composto da 5 membri, di cui tre effettivi e due supplenti. I membri effettivi eleggono nel loro seno il Presidente.

2. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti devono essere iscritti nell'albo dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri o dei Periti Commerciali.

3. I Revisori rimangono in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione e possono essere riconfermati una sola volta.

4. Non possono essere nominati Revisori dei Conti e se eletti decadono:

- a) i Consiglieri di Amministrazione dell'Ente;
- b) i parenti fino al IV grado e gli affini fino al II grado del Presidente, dei Consiglieri di Amministrazione e del Direttore;
- c) coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente con l'Ente o con la Regione Piemonte;
- d) coloro che hanno partecipazione, a qualsiasi titolo, in Società appaltatrici di lavori o servizi o forniture con l'Ente;
- e) coloro che hanno liti pendenti con l'Ente.

ART. 14 COMPITI

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) esamina i bilanci ed i rendiconti dell'Ente e predispone la relazione che li accompagna e vigila sulla regolarità dell'amministrazione;
- b) controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente;
- c) trasmette annualmente al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente a corredo del bilancio consuntivo;
- d) esprime pareri su richiesta del CdA.

ART. 15 FUNZIONAMENTO

1. Il Collegio è convocato periodicamente e comunque almeno due volte all'anno dal suo Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal membro effettivo più anziano; può anche essere convocato su richiesta del Presidente dell'Ente ovvero della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

2. Le sedute del Collegio sono verbalizzate e le determinazioni adottate sono assunte a maggioranza dei voti espressi in modo palese. Il Revisore eventualmente dissenziente

deve far constatare a verbale i motivi del suo dissenso.

3. Il Presidente del Collegio, o un componente all'uopo delegato dal Presidente, ha facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, neanche consultivo.

4. Le sedute del Collegio non sono pubbliche.

ART. 16 INDENNITA'

1. I compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti sono determinati con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei limiti massimi definiti dalla vigente normativa nazionale in materia.

2. Il rimborso delle spese per missioni dei componenti gli organi dell'Ente sono autorizzate dal Presidente e disciplinate dalla normativa prevista per i dipendenti regionali.

3. Il rimborso delle spese di viaggio per partecipare alle riunioni del CdA è riconosciuto ai Consiglieri di Amministrazione e ai Revisori dei Conti residenti in luogo diverso da quello in cui il CdA è convocato ed è disciplinato da apposito regolamento.

4. I membri dell'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario non hanno diritto a compenso, ma esclusivamente al rimborso delle spese di viaggio con le modalità previste al comma 3.

TITOLO III **ORGANIZZAZIONE E PERSONALE**

CAPO I **IL DIRETTORE**

ART. 17 NOMINA E DURATA

Il Direttore dell'Ente è nominato dal Consiglio di Amministrazione sulla base di comprovati requisiti tecnico - professionali secondo le indicazioni contenute nell'art. 26 della L. R. 16/92 e s.m.i.

L'incarico dura per un periodo massimo di cinque anni ed è rinnovabile

ART. 18 COMPETENZE

Il Direttore ha le seguenti competenze:

a) è responsabile della gestione dell'Ente in conformità degli indirizzi politico amministrativi fissati dal Consiglio di Amministrazione e risponde degli obiettivi posti dall'Amministrazione;

b) esprime parere di legittimità degli atti posti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e controfirma i decreti assunti dal Presidente in via d'urgenza nelle more

della ratifica da parte del CdA;

c) predispone gli atti per la formazione del Bilancio preventivo e del conto consuntivo;

d) esercita le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione e ne firma i verbali;

e) dirige il personale e sovrintende al corretto funzionamento degli uffici e dei servizi;

f) nomina ai sensi della Legge n. 241/90 e dei regolamenti vigenti, i responsabili dei procedimenti;

g) presiede, ovvero nomina, i presidenti delle commissioni di gara per l'affidamento dei contratti;

h) emana tutti gli atti necessari per assicurare il regolare funzionamento della gestione dell'Ente.

ART. 19 REVOCA

Per gravi violazioni o inadempimenti dei compiti a lui assegnati, riconducibili all'istituto della giusta causa, il Direttore può essere rimosso dall'incarico con provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione.

In tal caso la deliberazione di revoca della nomina è adottata previa tempestiva contestazione di addebiti all'interessato che ha venti giorni di tempo per le sue controdeduzioni.

CAPO II PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

ART. 20 PERSONALE

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico di previdenza e quiescenza del personale dell'Ente è equiparato a quello del personale di ruolo della Regione.

2. L'apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione disciplina l'organizzazione amministrativa del personale nonché il funzionamento dei servizi.

ART. 21 CONCORSI

1. I pubblici concorsi per accedere ai posti di ruolo o a tempo determinato sono indetti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

2. Le Commissioni di concorso sono presiedute dal Direttore o da un Dirigente da questo nominato; sono composte da esperti esterni o interni secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui al secondo comma del precedente articolo; di esse non possono far parte gli Amministratori dell'Ente.

ART. 22 ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione è disciplinata dai seguenti criteri:

a) distinzione fra attività di indirizzo e di controllo, spettante agli amministratori e attività di gestione spettante alla dirigenza;

b) articolazione delle unità organizzative in base alla omogeneità delle funzioni svolte e delle finalità da perseguire;

- c) individuazione dei responsabili del procedimento amministrativo, la cui attività è regolata dalla legge n. 241/90 e da specifico regolamento;
- d) valorizzazione delle risorse umane mediante la formazione e la partecipazione a corsi di riqualificazione e aggiornamento professionale nonché l'adozione di sistemi, anche economici, incentivanti.

CAPO III FINANZA E PATRIMONIO

ART. 23 ENTRATE

Costituiscono entrate dell'Ente:

- a) il contributo annuo della Regione, il cui importo è definito annualmente in sede di approvazione del Bilancio Regionale;
- b) i contributi da parte di Enti e privati;
- c) le rendite e gli interessi dei propri beni patrimoniali, le entrate derivanti dalla tariffazione o dal pagamento dei corrispettivi dei servizi prestati;
- d) le donazioni, le eredità, i legati e comunque i lasciti di natura finanziaria;
- e) le entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e da rimborso di crediti;
- f) le entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie debitamente autorizzate.

ART. 24 PATRIMONIO

1. Costituiscono il patrimonio dell'Ente i beni di cui all'art. 35 della L. R. n. 16/92 e s.m.i. e tutti i beni che ai sensi delle disposizioni vigenti sono stati ad esso trasferiti, ovvero gli pervengono per fatto del terzo.
2. L'Ente ha la responsabilità della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni che costituiscono il suo patrimonio.

ART. 25 BILANCIO

1. L'Esercizio Finanziario dell'Ente coincide con l'anno solare.
2. Ai sensi della normativa vigente, all'Ente si applicano le norme in materia di contabilità della Regione Piemonte.
3. Il Bilancio di previsione è adottato dal Consiglio di Amministrazione ed è trasmesso alla Regione entro quindici giorni dalla data di adozione.

ART. 26 RENDICONTO

1. Il rendiconto dell'Ente, predisposto secondo le modalità previste dalla normativa regionale, è approvato dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il rendiconto è trasmesso alla Regione entro quindici giorni dalla data di adozione.

ART. 27 REGOLAMENTI

1. Possono essere adottati uno o più regolamenti concernenti in particolare:

- a) il funzionamento dei servizi del diritto allo studio universitario;
- b) il funzionamento e l'organizzazione dell'Ente;
- c) l'attuazione della legge n. 241/90;
- d) l'attuazione delle normative in materia di contabilità e contratti.

2. I regolamenti sono improntati a criteri di semplicità e chiarezza.

3. I regolamenti e le eventuali modificazioni sono adottati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

4. Le deliberazioni inerenti i regolamenti di cui alla lettera a) del precedente comma 1 sono inviati, ai sensi dell'art. 29 comma 1 della L.R. 16/92 e s.m.i., alla Giunta Regionale che provvede all'approvazione entro quaranta giorni dal ricevimento. Ai sensi dei commi 2 e 3 del citato art. 29 il Consiglio di Amministrazione può, nei casi di comprovata e motivata urgenza, dichiarare dette deliberazioni immediatamente esecutive, inviandole entro tre giorni dalla loro adozione alla Giunta Regionale, che può annullarle entro dieci giorni dalla data di ricevimento.

ART. 28 CONTRATTI

1. Apposite norme regolamentari disciplinano la conclusione dei contratti secondo i seguenti criteri:

- a) per i contratti che rientrino nell'ambito di applicazione della Comunità Europea, devono essere applicate le normative europee in vigore anche se non recepite nell'ordinamento giuridico italiano;
- b) per i contratti che non rientrino fra quelli di cui alla lettera a) e alla lettera c) è demandato al Consiglio di Amministrazione, nei limiti di Legge, la scelta tra procedure ad evidenza pubblica e forme di trattativa privata, tali comunque da assicurare un'adeguata concorrenzialità fra imprese qualificate ed idonee;
- c) per i contratti che per la loro entità o natura rientrano nelle spese economali, provvederà direttamente la direzione, assicurando in ogni caso la trasparenza amministrativa, con obbligo di rendiconto periodico al Consiglio di Amministrazione. Il genere di spese e l'entità delle stesse saranno disciplinate con il regolamento di contabilità.

2. Gli eventuali elenchi di fornitori dovranno essere formati in base a criteri predeterminati ed essere adeguatamente pubblicizzati nonché periodicamente revisionati.

TITOLO IV **NORME DIVERSE**

ART. 29 REVISIONE DELLO STATUTO

1. La revisione o l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti.
2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha efficacia se non è approvato contestualmente un nuovo testo di Statuto che sostituisca il precedente.
3. I provvedimenti di cui al 1° e 2° comma sono assoggettati all'approvazione della Giunta Regionale.